

Tribunale di Piacenza, Sentenza 13 maggio 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Gianluigi Morlini ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Nella presente controversia, G. s.r.l. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto nei suoi confronti su conforme richiesta di C..

Resiste la convenuta opposta, che in via principale eccepisce l'improcedibilità della domanda per tardività della costituzione in giudizio dell'opponente ex artt. 645 e 165 c.p.c.

Motivi della decisione

Risulta per tabulas che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla C. il 30/9/2009, indicando come udienza di comparizione quella del 1/12/2009, così assegnando al convenuto un termine di comparizione di sessantadue giorni, inferiore quindi a quello ordinario di novanta giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c.

Ne deriva che l'opponente si è avvalso della facoltà di dimidiazione dei termini a comparire ex art. 645 comma 2 c.p.c.

Infatti, la riduzione dei termini di comparizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha carattere facoltativo, in quanto l'opponente, anziché avvalersi della disposizione di cui all'art. 645 c.p.c., può assegnare al convenuto il termine ordinario di comparizione od anche uno maggiore; ma la concessione di un termine per la costituzione inferiore a quello ordinario, anche ove ciò sia dipeso da errore o scelta inconsapevole, comporta necessariamente l'utilizzo della facoltà di dimidiazione e consegue automaticamente al fatto oggettivo della concessione di un termine inferiore a quello ordinario (Cass. n. 17915/2004, Cass. n. 16332/2002, Cass. n. 3752/2001, Cass. n. 12044/1998).

Ciò posto, per pacifico e mai contrastato insegnamento giurisprudenziale, qualora l'opponente si avvalga della facoltà di dimidiare il termine di comparizione ex art. 645 comma 2 c.p.c., anche il

termine a lui assegnato per la costituzione ex art. 165 c.p.c. viene ridotto della metà (Cass. n. 17915/2004, Cass. n. 16332/2002, Cass. n. 3752/2001, Cass. n. 12044/1998, Cass. n. 3316/1998).

Discende che parte opponente avrebbe dovuto costituirsi non già entro dieci giorni dalla citazione, bensì entro cinque giorni, e quindi entro il 5/10/2009. Viceversa, la G. si è costituita il 7/10/2009, con la conseguenza che, in ragione della tardiva iscrizione a ruolo, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile, a nulla rilevando la tempestiva costituzione del convenuto, con il necessitato effetto di dichiara la definitività del decreto opposto (Cass. n. 17915/2004, Cass. n. 12044/1998, Cass. n. 3316/1998, Cass. n. 3355/1987, Cass. n. 3286/1971).

Né può tale opzione normativa-interpretativa essere sospettata di incostituzionalità, come opina la difesa di parte opponente, proprio perché la riduzione dei termini di costituzione consegue ad una libera scelta dell'opponente, e quindi non sussiste quella sorta di insidia processuale che l'opponente sembra adombrare, derivando la riduzione dei termini per l'iscrizione a ruolo da una strategia processuale perseguita dall'opponente (cfr., in termini, Corte Cost. n. 407/2008, Corte Cost. n. 18/2008, Corte Cost. n. 239/2000, Cass. n. 18203/2008).

D'altronde, anche con una pronuncia recentissima la Corte Costituzionale ha ribadito il proprio orientamento, dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità, sollevata anche con riferimento all'art. 6 CEDU, relativa all'operatività della riduzione del termine di costituzione, nel caso in cui l'opponente abbia solo involontariamente concesso un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c. (Corte Cost. n. 163/2010).

Infatti, a prescindere dalle carenze dell'ordinanza di rinvio, deve osservarsi che il diritto al giusto processo comporta comunque che “il processo deve essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (sempre Corte Cost. n. 163/2010, che riporta il dictum di Corte Cost. n. 11/2008 e Corte Cost. n. 462/2006).

In ragione di tutto quanto sopra, l'opposizione va dichiarata improcedibile, con conseguente declaratoria di definitività del decreto opposto, restando all'evidenza assorbite tutte le argomentazioni di merito sollevate dalle parti.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente convenuta ed a favore della vittoriosa parte opposta.

P.Q.M.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione, e per l'effetto la definitività del decreto ingiuntivo n. 1541/209 emesso dal Tribunale di Piacenza il 30/7/2009;
- condanna G. s.r.l. a rifondere a C. Ristorazione e servizi coop, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 30 per rimborsi, € 1.520 per diritti, € 1.720 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 13/5/2010

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010